



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 1	di data 08/01/25

Oggetto: FASTWAY S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT - ISTANZA N. 02 DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI. ESITO NEGATIVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER ALCUNI SITI E SOSPENSIONE DEI TERMINI PER ALTRI SITI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesse che:

- con istanza ns. prot. 341985 d.d. 13/09/2024, trasmessa il giorno 12/09/2024, Fastway S.p.a. Società Benefit ha richiesto di poter installare infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici nei siti di seguito riportati:

- ID.01 – Via Paludi;
- ID.02 – Via Torre Verde;
- ID.03 – Piazza Raffaello Sanzio;
- ID.04 – Cavalcavia San Lorenzo;
- ID.05 – Via S. Pio X;
- ID.06 – Via Valentina Zambra;

- l'art. 57, comma 8, del d.l. 76/2020, come derivante dalla legge di conversione e dalle modifiche successivamente introdotte, prevede che "nel caso in cui l'infrastruttura di ricarica, per cui è richiesta l'autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, il comune pubblica l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione nel proprio sito internet istituzionale e nella Piattaforma unica nazionale (se operativa). Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione può essere rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui più soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a più soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori";

- l'istanza è stata pubblicata sul sito del Comune di Trento e all'Albo Pretorio dal 18/09/2024 al 03/10/2024, e che nel periodo di pubblicazione della prima istanza di ciascun sito sono pervenute istanze da parte di altri operatori;

- con nota ns. prot. 346651 d.d. 18/09/2024 sono stati sospesi, tra l'altro, i termini del procedimento ed è stata richiesta l'integrazione della documentazione a corredo dell'istanza presentata, da trasmettere entro 30 giorni;

pagina 1/11

- con le note prot. 379710, 379718, 379720, 379721 d.d. 17.10.2024 Fastway S.p.A. Società Benefit ha trasmesso le integrazioni documentali;
- l'art. 57 comma 8 del d.l. 76/2020 prevede che “decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione può essere rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui più soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a più soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori.”
- l'art. 57 comma 14-bis del d.l. 76/2020 prevede che “ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all'ente proprietario della strada l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro trenta giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione”;
- la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle strutture competenti;
- la conferenza decisoria è stata indetta con comunicazione prot. 382859 d.d. 21/10/2024 relativamente ai siti di seguito riportati:

ID	Ubicazione	Rif. catastali
01	Via Paludi, 1	p.ed. 1889/2, 2050 C.C. Gardolo
02	Via Torre Verde, 36-40	p.f. 2272 C.C. Trento
03	Piazza Raffaello Sanzio, 15	p.f. 2454/7 C.C. Trento
04	Cavalcavia San Lorenzo	p.f. 1882/3 C.C. Trento
05	Via S. Pio X, 7	p.f. 3023 C.C. Trento
06	Via Valentina Zambra, 42	p.f. 353/14 C.C. Trento

- alla conferenza dei servizi di cui al punto precedente sono state regolarmente invitate le strutture/amministrazioni di seguito elencate:
 - Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, Ufficio Canoni e Tariffe e Ufficio Patrimonio;
 - Servizio Edilizia privata e SUAP;
 - Servizio Gestione strade e parchi, Ufficio Strade e aree demaniali e Ufficio Parchi e giardini;
 - Servizio Opere di urbanizzazione primaria;
 - Servizio Sostenibilità e transizione ecologica;
 - Servizio Urbanistica;
 - Progetto Mobilità e rigenerazione urbana, Ufficio Rigenerazione e innovazione urbana;
 - SET Distribuzione S.p.A.;
 - Soprintendenza per i beni culturali;
- nell'ambito della suddetta conferenza dei servizi, con nota prot. 395471 d.d. 30/10/2024, è stata richiesta l'integrazione della documentazione a corredo dell'istanza presentata, da trasmettere entro 30 giorni, sulla base di quanto indicato nel parere del Servizio Edilizia Privata e SUAP prot. 389829 d.d. 28/10/2024, come riportato al successivo punto 1 delle premesse;
- Fastway S.p.A. Società Benefit ha trasmesso le integrazioni con nota prot. 457031 d.d. 02/12/2024 per i siti ID.01 – Via Paludi, ID.05 – Via S. Pio X, e ID.06 – Via Valentina Zambra. Non

risultano agli atti invece integrazioni documentali relative ai siti ID.02 – Via Torre Verde, ID.03 – Piazza Raffaello Sanzio, e ID.04 – Cavalcavia San Lorenzo;

- nell'ambito della suddetta conferenza dei servizi, il Servizio Urbanistica del Comune, con nota prot. 390762 d.d. 29.10.2024 come riportato al successivo punto 2 delle premesse, ha rilevato la necessità di espressione di un parere da parte del Servizio urbanistica e Tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, al fine di poter compiutamente valutare la conformità delle opere al P.R.G. (Piano regolatore generale). Il termine del procedimento è stato pertanto sospeso dal 30/10/2024 per 30 giorni, come comunicato a Fastway S.p.A. Società Benefit con nota prot. 395471 d.d. 30/10/2024;

- i lavori della conferenza si sono conclusi in data 5 novembre 2024 (termine per l'espressione dei pareri indicato nella nota di indizione della conferenza servizi) per tutte le strutture/amministrazioni convocate ad eccezione:

- del Servizio Urbanistica del Comune per il quale il termine di espressione del parere è stato sospeso per 30 giorni per l'ottenimento del parere del Servizio urbanistica e Tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento;
- del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana e del Servizio Edilizia Privata e SUAP per il quale il termine di espressione del parere è stato fissato al giorno 6 dicembre 2024 in relazione alle integrazioni richieste e trasmesse;

- nell'ambito della conferenza sono stati acquisiti i seguenti pareri:

1. parere del Servizio Edilizia Privata e SUAP prot. 389829 d.d. 28/10/2024 che si riporta di seguito:

"[...] Preso atto del parere richiesto dal Servizio urbanistica del Comune di Trento al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della P.A.T. al fine di chiarire dal punto di vista urbanistico ed edilizio la corretta definizione degli impianti in parola e conseguentemente comprendere la conformità urbanistica degli stessi al P.R.G. e l'idoneo titolo edilizio a cui sono soggetti.

Per quanto di competenza si evidenzia che negli elaborati allegati relativi alla localizzazione delle stazioni di ricarica non è stata presentata alcuna planimetria di progetto quotata e la valutazione di eventuali vincoli presenti sull'area oggetto di intervento.

Si comunica pertanto che il parere relativo agli aspetti di competenza sarà redatto sulla base di un progetto completo di tutti gli elementi necessari alla valutazione dell'intervento.

Si sottolinea sin d'ora che nella progettazione dovrà essere valutata puntualmente la presenza di vincoli specifici (es: fasce di rispetto stradali, fasce di rispetto fluviali, aree di protezione, aree soggette a tutela paesaggistico ambientale aree soggette a tutela archeologica o vincoli di tutela della Soprintendenza, classificazione della carta di sintesi della pericolosità, aree inquinate, PUP, ecc.)."

2. Parere del Servizio Urbanistica comunale prot. 390762 d.d. 29.10.2024 che si riporta di seguito:

"[...] Vista l'ultima nostra prot. n. 381002 d.d. 18/10/2024 e a seguito dell'incontro informale svoltosi in data 10 ottobre 2024, durante il quale sono emerse alcune criticità meritevoli di approfondimento, questo Servizio -in accordo con il Servizio Edilizia privata e SUAP- ha provveduto a chiedere un parere al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della P.A.T. (allegato alla presente) per chiarire univocamente dal punto di vista urbanistico ed edilizio la corretta definizione degli impianti in parola e conseguentemente comprendere la conformità urbanistica degli stessi al P.R.G. e l'idoneo titolo edilizio a cui sono soggetti.

Pertanto, si rimane in attesa della risposta dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della P.A.T., al fine dell'espressione del parere di nostra competenza."

3. Parere del Servizio Sostenibilità e transizione ecologica prot. 393825 d.d. 30.10.2024 che si riporta di seguito:

"Con riferimento alla vostra nota di data 21 ottobre 2024 (prot. n. 382859) si comunica, che per

quanto di competenza dello scrivete Servizio, non si rilevano motivi ostativi al posizionamento dell'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici presso Via Paludi, 1; Via Torre Verde, 36-40; Piazza Raffaello Sanzio, 15; Cavalcavia San Lorenzo; Via San Pio X, 7 e Via Valentina Zambra, 42."

4. Parere del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali prot. 409900 d.d. 04.11.2024 che si riporta di seguito

"[...] ID 1 – Via Paludi, 1

La superficie richiesta appartiene al Demanio del Comune di Trento e non contrasta con occupazioni permanenti di suolo pubblico in essere o in corso di rilascio e con impianti pubblicitari.

ID 2 – Via Torre Verde, 36 - 40

La superficie appartiene al Demanio del Comune di Trento e non contrasta con occupazioni permanenti di suolo pubblico in essere o in corso di rilascio. Sul lato opposto della carreggiata sono presenti impianti pubblicitari pubblici che vanno preservati (sia in termini di accessibilità che di visibilità).

ID 3 – Piazza Raffaello Sanzio, 15

La superficie richiesta non è disponibile in quanto a seguito della recente riqualificazione della piazza sono stati eliminati i posteggi pubblici.

ID 4 – Cavalcavia San Lorenzo

La superficie richiesta non è disponibile in quanto spazio utilizzato direttamente dall'Amministrazione comunale e non aperto al pubblico.

ID 5 – Via San Pio X, 7

La superficie appartiene al Demanio del Comune di Trento e non contrasta con occupazioni permanenti di suolo pubblico in essere o in corso di rilascio. In prossimità del punto indicato nell'elaborato progettuale sono presenti impianti pubblicitari pubblici che vanno preservati (sia in termini di accessibilità che di visibilità).

ID 6 – Via Valentina Zambra, 42

La superficie richiesta appartiene al Demanio del Comune di Trento e non contrasta con occupazioni permanenti di suolo pubblico in essere o in corso di rilascio e con impianti pubblicitari."

5. Parere dello scrivente Progetto Mobilità e rigenerazione urbana prot. 412291 d.d. 05.11.2024, che si riporta di seguito:

"ID.1 VIA PALUDI

Con riferimento alla proposta ubicata in via Paludi si evidenzia che l'area urbana limitrofa al sito di progetto non risulta adeguatamente servita dalla rete di ricarica su suolo pubblico, né è attualmente in previsione la relativa implementazione. Si evidenzia tuttavia che la Circostrizione di riferimento ha più volte evidenziato la carenza di posti auto nell'abitato di Gardolo, che a seguito dell'intervento verrebbero in parte riservati alla ricarica ed in parte dedicati agli spazi tecnici necessari all'installazione dell'infrastruttura.

Quanto sopra premesso, per quanto di competenza e nell'ottica di un bilanciamento di interessi, si ritiene accoglibile l'istanza relativamente ad una sola colonnina di ricarica, da collocare nella parte più a sud dei posti auto evidenziati nell'istanza. L'eventuale rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico dovrà tuttavia essere vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la posizione di dettaglio di armadi, contatori, colonnine, segnaletica e quant'altro dovranno essere concordate sul posto con i competenti uffici comunali prima della posa, anche ai fini dell'emissione di apposita ordinanza per l'istituzione di stalli di sosta riservati alla ricarica di auto elettriche;*
- gli armadi e/o altri elementi tecnologici contenenti componenti elettriche devono essere*

- protetti contro gli urti accidentali;*
- qualora in sede esecutiva emerga l'indisponibilità della potenza richiesta si informa fin d'ora che non è in ogni caso ammessa, nell'ambito di questo procedimento, la realizzazione di cabine elettriche. Non è inoltre ammesso lo spostamento delle colonnine in altra area, seppur nelle immediate vicinanze, per il quale sarà eventualmente necessario presentare altra istanza;*
- ai fini del monitoraggio del servizio e per la pianificazione di future installazioni deve essere trasmesso un report con cadenza mensile sulle ricariche effettuate con dati anonimi e aggregati (a titolo di esempio numero di ricariche effettuate, energia erogata complessivamente e media per ricarica, durata media della ricarica, ecc.);*
- si precisa che l'occupazione di suolo eventualmente concessa non riguarda i posti auto che rimarranno in ogni caso nella disponibilità dell'Amministrazione. Eventuali provvedimenti di limitazione della circolazione e/o della sosta, così come il mancato sgombero della neve, e/o qualunque altra situazione che comporti limitazioni e/o sospensioni del servizio di ricarica non darà luogo in ogni caso a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro, né alla rideterminazione della durata dell'occupazione di suolo;*
- in ragione del carattere innovativo del servizio di ricarica di veicoli elettrici su suolo pubblico nel Comune di Trento la durata della concessione di occupazione di suolo pubblico avrà durata pari a 10 (dieci) anni (come previsto dall'art. 57 c. 14-bis del D.L. 76/2020), eventualmente rinnovabili.*

ID.2 VIA TORRE VERDE

Il sito di via Torre Verde si trova nelle immediate vicinanze del centro storico di Trento, in prossimità della ZTL (Zona a Traffico Limitato), in un'area caratterizzata da una significativa carenza di posti auto e da un'alta rotazione della sosta. Il progetto in esame propone di trasformare uno spazio corrispondente a oltre 2 posti auto attualmente regolamentati a pagamento (tariffa della prima corona centrale, zona blu) in stalli riservati alla ricarica di auto elettriche, non permettendo più pertanto né la sosta a rotazione a pagamento né la sosta dei residenti titolari di contrassegno, aggravando la già preesistente carenza di parcheggi.

Si evidenzia inoltre che, vista la dimensione della carreggiata e delle due corsie soggette anche al transito dei mezzi di trasporto pubblico, non è possibile incrementare la larghezza della fascia di sosta a 2,50 m come indicato nell'elaborato "layout di progetto".

Tutto quanto sopra premesso si esprime parere negativo all'istanza presentata per via Torre Verde.

ID.3 PIAZZA RAFFAELLO SANZIO

Si comunica che con i recenti lavori di riqualificazione di piazza Raffaello Sanzio i posti auto a cui fa riferimento l'istanza (così come tutta la fascia di sosta sul lato nord della piazza) non sono più esistenti, e non verranno ripristinati. Non vi è pertanto la possibilità di concedere l'occupazione di suolo pubblico richiesta.

Tutto quanto sopra premesso si esprime parere negativo all'istanza presentata per piazza Raffaello Sanzio.

ID. 4 CAVALCAVIA SAN LORENZO

Si evidenzia che l'area a cui fa riferimento l'istanza non è ad accesso pubblico. Si tratta infatti attualmente di un'area di sosta ad accesso riservato ai mezzi dell'Amministrazione comunale, e delimitata con sbarra automatica. L'area rientra inoltre nel perimetro interessato dai lavori di realizzazione del nuovo Hub della Mobilità Ex Sit e sarà pertanto interessato da lavori.

Sebbene non di diretta competenza dello scrivente, si rileva inoltre che l'area oggetto di istanza è

individuata dal PRG come Zona VPF "Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano - Verde pubblico o di uso collettivo a scala urbana" come disciplinata dall'art. 65 delle Norme tecniche di attuazione.

Tutto quanto sopra premesso, mancando il presupposto dell'accesso pubblico all'infrastruttura di ricarica, si esprime parere negativo all'istanza presentata per Cavalcavia San Lorenzo.

ID. 5 VIA SAN PIO X

Con riferimento alla proposta ubicata in via San Pio X non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza. L'eventuale rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico dovrà tuttavia essere vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la posizione di dettaglio di armadi, contatori, colonnine, segnaletica e quant'altro dovranno essere concordate sul posto con i competenti uffici comunali prima della posa, anche ai fini dell'emissione di apposita ordinanza per l'istituzione di stalli di sosta riservati alla ricarica di auto elettriche;*
- gli armadi e/o altri elementi tecnologici contenenti componenti elettriche devono essere protetti contro gli urti accidentali;*
- qualora in sede esecutiva emerga l'indisponibilità della potenza richiesta si informa fin d'ora che non è in ogni caso ammessa, nell'ambito di questo procedimento, la realizzazione di cabine elettriche. Non è inoltre ammesso lo spostamento delle colonnine in altra area, seppur nelle immediate vicinanze, per il quale sarà eventualmente necessario presentare altra istanza;*
- ai fini del monitoraggio del servizio e per la pianificazione di future installazioni deve essere trasmesso un report con cadenza mensile sulle ricariche effettuate con dati anonimi e aggregati (a titolo di esempio numero di ricariche effettuate, energia erogata complessivamente e media per ricarica, durata media della ricarica, ecc.);*
- si precisa che l'occupazione di suolo eventualmente concessa non riguarda i posti auto che rimarranno in ogni caso nella disponibilità dell'Amministrazione. Eventuali provvedimenti di limitazione della circolazione e/o della sosta, così come il mancato sgombero della neve, e/o qualunque altra situazione che comporti limitazioni e/o sospensioni del servizio di ricarica non darà luogo in ogni caso a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro, né alla rideterminazione della durata dell'occupazione di suolo;*
- in ragione del carattere innovativo del servizio di ricarica di veicoli elettrici su suolo pubblico nel Comune di Trento la durata della concessione di occupazione di suolo pubblico avrà durata pari a 10 (dieci) anni (come previsto dall'art. 57 c. 14-bis del D.L. 76/2020), eventualmente rinnovabili.*

ID. 6 VIA VALENTINA ZAMBRA

Il sito oggetto di istanza si trova in prossimità di un sito già pianificato ed in realizzazione per la ricarica delle auto elettriche ad una distanza inferiore a 100 m in linea d'aria (via Pranzelores in prossimità del Giardino Lucio Ssmel). L'aggiudicazione di tale sito è avvenuta in esito all'Avviso Pubblico (prot. 181695 d.d. 29.06.2022) "Disciplinare di gara pubblico per l'individuazione di operatori economici interessati all'installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici su suolo pubblico del Comune di Trento" che corrisponde alla programmazione comunale per gli spazi di ricarica per l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Si ritiene pertanto che l'area urbana di riferimento sia, allo stato attuale, già adeguatamente servita per quanto attiene il servizio di ricarica delle auto elettriche.

Tutto quanto sopra premesso si esprime parere negativo all'istanza presentata per via Zambra.

Considerato che per l'area commerciale di Trento Nord, in termini di ricarica su suolo pubblico, è

attualmente pianificato unicamente il predetto sito di via Pranzelores si suggerisce comunque di valutare altro sito nell'area commerciale di Trento Nord, a distanza maggiore dal sito già pianificato di via Pranzelores rispetto a quanto già proposto ai fini di una maggiore capillarità della rete di ricarica su suolo pubblico. L'eventuale nuova proposta – trattandosi di diversa localizzazione - verrà trattata come una nuova istanza.”

6. Parere dell'UMST Soprintendenza per i beni e le attività culturali prot. 0412454 d.d. 05.11.2024, che si riporta di seguito:

“[...] Per la loro posizione esterna al centro storico le aree di seguito elencate non ricadono nella fattispecie descritta dal punto 4 lett. g) dell'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio e non ricadono pertanto nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 42/2004:

ID	Ubicazione	Rif. catastali
01	Via Paludi	p.ed. 1889/2, 2050 C.C. Gardolo
04	Cavalcavia San Lorenzo	p.f. 1882/3 C.C. Trento
05	Via S. Pio X, 7	p.f. 3023 C.C. Trento
06	Via Valentina Zambra, 42	p.f. 353/14 C.C. Trento

Per la posizione interna al centro storico, così come individuato nel Piano Regolatore Comunale, e per le caratteristiche dell'ambito interessato, l'area oggetto dell'intervento n. 2 - parcheggio di Via Torre Verde (p.f. 2272 C.C. Trento), avente più di settanta anni e di proprietà pubblica è sottoposta alle disposizioni di tutela previste dal combinato disposto degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. n. 42/2004 fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale.

Per la posizione interna al centro storico, così come individuato nel Piano Regolatore Comunale, e per le caratteristiche dell'ambito interessato, l'area oggetto dell'intervento n. 3 - parcheggio di Piazza Raffaello Sanzio (p.f. 2454/7 C.C. Trento), avente più di settanta anni e di proprietà pubblica è sottoposta alle disposizioni di tutela previste dal combinato disposto degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. n. 42/2004 fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale ed è inoltre gravata da vincolo di tutela indiretta di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004, imposto con D.M. di data 2 aprile 1948, ai sensi dell'allora vigente L. 1 giugno 1939 n. 1089 Tutela delle cose di interesse artistico o storico a tutela del complesso culturale denominato Castello del Buonconsiglio le quali, limitatamente all'esame delle opere in argomento, recitano che: “Nei riguardi degli immobili individuati dalle particelle come sopra specificate, si prescrive che non debbano essere elevate nuove costruzioni e che qualsiasi eventuale progetto di modificazione degli immobili stessi debba essere sempre preventivamente sottoposto all'approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione per tramite della competente Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie di Trento”.

Considerato che, ove autorizzata, la concessione e la destinazione d'uso è compatibile con il carattere culturale del bene e che l'occupazione di suolo pubblico, per tutte le infrastrutture, è richiesta per una durata di 20 anni, con possibilità di rinnovo; ciò premesso: per quanto attiene agli aspetti di tutela architettonica relativamente all'intervento n. 2 - parcheggio di Via Torre Verde (p.f. 2272 C.C. Trento), considerate le caratteristiche del tratto stradale e degli edifici prossimi al progettato impianto, si esprime parere favorevole alla concessione in uso a terzi di area pubblica ai sensi dell'art. 106, comma 2 bis del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio e si autorizzano ai sensi dell'art. 21, comma 4 del medesimo Decreto; relativamente all'intervento n. 3 - parcheggio di Piazza Raffaello Sanzio (p.f. 2454/7 C.C. Trento), preso atto delle caratteristiche del luogo e delle misure e norme imposte ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n.

42/2004 si esprime parere non favorevole alla concessione in uso a terzi di area pubblica ai sensi dell'art. 106, comma 2 bis del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio e non si autorizza ai sensi dell'art. 21, comma 4 del medesimo Decreto l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in quanto il progettato impianto interessa un ambito prossimo al monumentale Castello del Buonconsiglio e in particolare si colloca davanti alla facciata delle Scuole Raffaello Sanzio, importante episodio di architettura moderna (arch. Adalberto Libera, 1931). L'impianto in oggetto verrebbe a collocarsi in uno dei luoghi di maggior pregio della città, ambito peraltro già interessato da radicali interventi di riqualificazione che nel frattempo hanno modificato l'assetto eliminando anche i parcheggi per i quali l'istanza chiede l'installazione dell'impianto in oggetto. Per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica si esprime parere favorevole all'esecuzione del progetto in oggetto con la seguente prescrizione: qualora siano necessari interventi di scavo e movimentazioni di terreno per profondità superiori al 1,50 m, questi dovranno essere preventivamente concordati in sede di cantiere con i funzionari dell'Ufficio beni archeologici della UMSt Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Provincia per valutare l'eventuale necessità di subordinare le operazioni di scavo ad un controllo archeologico. [...]"

7. Parere congiunto del Servizio Gestione Strade e parchi e del Servizio Opere di urbanizzazione primaria prot. 413369 d.d. 06.11.2024, che si riporta di seguito:

"[...] Con riferimento alla nota, prot.n.382859 di data 21/10/2024, relativa alla richiesta di installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico, gli scriventi Servizi per quanto di loro competenza, esprimono nulla osta per le infrastrutture e connessioni nelle seguenti ubicazioni:

- via Paludi;
- Via Torre Verde;
- Via San Pio X;
- Via Zambra.

Si precisa, tuttavia, che l'installazione delle suddette infrastrutture, seppur incentivando e favorendo l'utilizzo della mobilità elettrica, comporta una significativa riduzione dei posti auto disponibili sul territorio a totale vantaggio delle aziende private incaricate della relativa fornitura.

In merito alla richiesta relativa all'installazione delle altre infrastrutture si vuole precisare quanto segue:

- Piazza Sanzio, a seguito dei recenti lavori, non sono più disponibili posti auto nella piazza.
- Cavalcavia San Lorenzo, si informa che attualmente l'area è destinata a parcheggio dei mezzi dell'Amministrazione comunale e che su di essa esiste una progettualità futura per la rivisitazione dello spazio."

7. Parere generale del Servizio Urbanistica prot. 455972 d.d. 29/11/2024, espresso a seguito del parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della PAT, di cui si riporta un estratto:

"[...] la realizzazione di infrastrutture di ricarica è sempre ammessa e non richiede specifiche previsioni o adeguamenti di pianificazione territoriale subordinati al P.U.P."

8. Parere dello scrivente Progetto Mobilità e rigenerazione urbana prot. 463873 d.d. 06/12/2024, che si riporta di seguito:

"In riferimento al sito di Via Zambra che nella documentazione integrativa risulta spostato di circa 50m verso nord rispetto alla posizione inizialmente indicata, permangono i motivi ostativi già indicati nel nostro precedente parere prot. 412291 d.d. 05.11.2024, e cioè che la proposta si trova in prossimità, sul medesimo asse stradale, di un sito già pianificato ed in corso di attivazione per la ricarica delle auto elettriche ad una distanza inferiore a 100 m in linea d'aria (via Pranzelores in

prossimità del Giardino Lucio Ssmel). L'aggiudicazione di tale sito è avvenuta in esito all'Avviso Pubblico (prot. 181695 d.d. 29.06.2022) "Disciplinare di gara pubblico per l'individuazione di operatori economici interessati all'installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici su suolo pubblico del Comune di Trento" che corrisponde alla programmazione comunale per gli spazi di ricarica per l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Si ritiene pertanto che l'area urbana di riferimento sia, allo stato attuale, già adeguatamente servita per quanto attiene il servizio di ricarica delle auto elettriche.

Tutto quanto sopra premesso si conferma il parere negativo già espresso per l'istanza presentata di via Zambra."

- ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis della L. 241/90, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle seguenti strutture/amministrazioni:

- Servizio Edilizia privata e SUAP;
- Servizio Gestione strade e parchi;
- Servizio Opere di urbanizzazione primaria;
- SET Distribuzione S.p.A.;

in quanto le stesse non hanno comunicato le proprie posizioni entro il termine fissato per il 05/11/2024 con la nota prot. 382859 d.d. 21/10/2024 (ad eccezione del Servizio Edilizia privata e SUAP per il quale il termine era stato fissato per il 06/12/2024 a seguito delle integrazioni documentali intervenute) oppure non si sono espresse in termini di assenso o dissenso;

- con nota ns. prot. 467948 d.d. 11/12/2024 i termini del procedimento sono stati ulteriormente sospesi per 30 giorni dal giorno 11/12/2024 al fine di valutare in termini generali le corrette modalità di rilascio del "provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico" richiamato nell'art. 57 comma 14bis del D.L. 76/2020 nell'eventualità di esito positivo – anche parziale – della conferenza dei servizi decisoria;

ritenuto di sospendere i termini del procedimento di valutazione dell'istanza presentata per i siti ID.01 Via Paludi e ID.05 Via S. Pio X, al fine di predisporre ed indire la procedura valutativa trasparente di cui di cui all'art. 57 c. 8 del D.L. 76/2020;

visto l'art. 27 bis della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo";

visto l'art. 8 del "Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 115 di data 17 novembre 2015 e s.m.;

visto il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con deliberazione consiliare n. 42 dd 14.04.2021 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 132 del 02.11.2022;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 135, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 136, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2024 n. 382, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-

2027;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il Decreto sindacale di data 29.12.2023 prot. n. 452112 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la nota istruttoria d.d. 08.01.2024 prot. 4114;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 23.12.2024 n. 382, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di non accogliere l'istanza di installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici relativamente ai siti:

- ID.02 – Via Torre Verde, in quanto entro il termine stabilito non sono state trasmesse le integrazioni documentali richieste ai fini della valutazione dell'istanza, e sono stati acquisiti uno o più pareri di dissenso non superabili, ed in particolare:
 - il parere negativo del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana prot. 412291 d.d. 05.11.2024;
- ID.03 – Piazza Raffaello Sanzio, in quanto entro il termine stabilito non sono state trasmesse le integrazioni documentali richieste ai fini della valutazione dell'istanza, e sono stati acquisiti uno o più pareri di dissenso non superabili, ed in particolare:
 - il parere negativo del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali prot. 409900 d.d. 04.11.2024;
 - il parere negativo del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana prot. 412291 d.d. 05.11.2024;
 - il parere negativo dell'UMST Soprintendenza per i beni e le attività culturali prot. 412454 d.d. 05.11.2024;
- ID.04 – Cavalcavia San Lorenzo, in quanto entro il termine stabilito non sono state trasmesse le integrazioni documentali richieste ai fini della valutazione dell'istanza, e sono stati acquisiti uno o più pareri di dissenso non superabili, ed in particolare:
 - il parere negativo del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali prot. 409900 d.d. 04.11.2024;
 - il parere negativo del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana prot. 412291 d.d. 05.11.2024;
- ID.06 – Via Valentina Zambra, in quanto sono stati acquisiti uno o più pareri di dissenso non superabili, ed in particolare:

- il parere negativo del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana prot. 412291 d.d. 05.11.2024;
- la conferma del parere negativo del Parere del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana espressa con nota prot. 463873 d.d. 06.12.2024;

2. di dare atto che per i siti di cui al punto precedente la presente determinazione produce l'effetto della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 14 bis c. 5 della l. 241/1990 e pertanto entro dieci giorni dalla comunicazione via PEC della stessa, il richiedente può presentare osservazioni scritte ed eventuali documenti a corredo che consentano eventualmente di rivalutare gli elementi e le informazioni inizialmente prodotti;

3. di dare atto che decorso il termine assegnato, senza che sia pervenuta la documentazione e/o eventuali osservazioni, si procederà alla comunicazione del provvedimento finale di diniego della istanza in oggetto;

4. di sospendere i termini del procedimento di valutazione dell'istanza presentata per i siti ID.01 Via Paludi e ID.05 Via S. Pio X, al fine di predisporre ed indire la procedura valutativa trasparente di cui all'art. 57 c. 8 del D.L. 76/2020.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
ing. Giuliano Franzoi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 08/01/25



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 1	di data 08/01/25

Oggetto: FASTWAY S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT - ISTANZA N. 02 DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI. ESITO NEGATIVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER ALCUNI SITI E SOSPENSIONE DEI TERMINI PER ALTRI SITI.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Il Capoufficio
Roberta Canali

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 9 gennaio 2025